

**Ordinanza n. 90 dell' 8 gennaio 2015 (ud 20 novembre 2014) - della
Cassazione Civile, Sez. VI - 5**

- Pres. BOGNANNI Salvatore - Est. IACOBELLIS Marcello

-

-

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BOGNANNI Salvatore	- Presidente	-
Dott. IACOBELLIS Marcello	- rel. Consigliere	-
Dott. DI BLASI Antonino	- Consigliere	-
Dott. CARACCILOLO Giuseppe	- Consigliere	-
Dott. COSENTINO Antonello	- Consigliere	-

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore,
domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura
Generale dello Stato che lo rappresenta e difende per legge;

- ricorrente -

contro

Polinvest s.r.l., in persona del legale rapp.te pro tempore, elett.te
dom.to in Roma, alla via Corvisieri 46, presso lo studio dell'avv.
CAVALIERE DOMENICO, dal quale è rapp.to e difeso, unitamente
all'avv. Claudio Virgilio, giusta procura in atti;

- controricorrente -

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria
Regionale della Toscana n. 36/8/11 depositata il 17/6/2011;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
giorno 20/11/2014 dal Dott. Marcello Iacobellis.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La controversia promossa da Polinvest s.r.l. contro l'Agenzia delle
Entrate ha ad oggetto l'impugnativa dell'avviso di accertamento n.
(OMISSIS) per iva, irpeg e irap 2003. La CTR, con la decisione in
epigrafe, ha rigettato l'appello proposto dalla Agenzia contro la sentenza
della CTP di Arezzo n. 25/3/2009 - che aveva accolto il ricorso della
società- ritenendo la nullità degli atti in quanto la verifica era stata
operata da organi della G.d.F. incompetenti per territorio. Il ricorso
proposto si articola in unico motivo. Resiste con controricorso la
società. Il relatore ha depositato relazione ex [art. 380 bis](#) c.p.c.,
proponendo l'accoglimento del ricorso. Il presidente ha fissato
l'udienza del 20/11/2014 per l'adunanza della Corte in Camera di
Consiglio. La controricorrente ha depositato memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Assume la ricorrente la violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, [art. 31](#),
comma 2, in relazione all'[art. 360](#) c.p.c., n. 3, laddove la CTR ha

ritenuto la nullità degli avvisi di accertamento: la norma in esame farebbe riferimento all'attività dell'Ufficio e non a quella della G.d.F..

La censura è fondata alla luce dei principi affermati da questa Corte (Cass. [9611/2000](#) e Cass. Sez. 1^a, 26 agosto 1997, n. 7957) secondo cui "Gli accessi, le ispezioni o le verifiche, che la guardia di finanza effettui in collaborazione con gli uffici tributari, non sono soggetti alle delimitazioni di competenza territoriale posti per gli organi dell'Amministrazione finanziaria, e, pertanto, sono utilizzabili a fini fiscali ancorchè provengano da reparti di stanza in località diverse dalla sede dell'ufficio competente sul rapporto d'imposta". La "cooperazione" della Guardia di Finanza per l'acquisizione e il reperimento degli elementi utili ai fini dell'accertamento dell'imposta non necessita di preventiva richiesta da parte degli Uffici finanziari, come assunto dalla controricorrente, prevedendo la norma in esame che l'attività possa essere svolta dalla G.d.F. anche di propria iniziativa, esercitando i poteri sanciti dal D.P.R. n. 633 del 1972, [artt. 51](#) e [52](#).

Consegue da quanto sopra la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio, anche per le spese del giudizio di legittimità, ad altra sezione della CTR della Toscana.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, ad altra sezione della CTR della Toscana.

Così deciso in Roma, il 20 novembre 2014.

Depositato in Cancelleria il 8 gennaio 2015